



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Istruzione

Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica – Ufficio VI

ORDINANZA MINISTERIALE N. 52 dell'8 giugno 2012

Prot. n. 3564

Disposizioni per il riconoscimento della validità dell'anno scolastico 2011/2012 e per l'effettuazione degli scrutini e degli esami nei comuni delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto colpiti da eventi sismici

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e in particolare, l'articolo 193;

VISTA la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università e successive modifiche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, articoli 2, comma 10, e 14, comma 7, in cui si prevede, ai fini della validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo e secondo grado, la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, tranne motivate deroghe per casi eccezionali;

VISTA l'ordinanza ministeriale n. 41 dell'11 maggio 2012, recante istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali e la circolare ministeriale n. 48 del 31 maggio 2012 relativa agli esami di Stato conclusivi del primo ciclo;

RITENUTO che la situazione contingente venutasi a creare per effetto di eventi sismici in alcuni comuni delle regioni Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia, incidendo pesantemente sulla conclusione dell'anno scolastico 2011/2012, in conseguenza dei gravi danni arrecati ad edifici scolastici dichiarati in tutto o in parte inagibili, renda necessario procedere all'adozione di disposizioni sulla validità dell'anno scolastico 2011/2012 nonché sull'effettuazione degli scrutini e degli esami di Stato al termine dell'anno scolastico 2011/2012, per gli alunni delle scuole site nei comuni interessati;

CONSIDERATO che già la nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca prot. n. 1000 del 22 febbraio 2012, ha chiarito che è fatta salva la validità dell'anno scolastico, anche se le cause di forza maggiore, consistenti in eventi non prevedibili e programmabili, abbiano comportato, in concreto, la riduzione dei giorni di lezione al di sotto del limite dei 200 giorni, per effetto delle ordinanze dei sindaci di chiusura delle scuole;

TENUTO CONTO che il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, articolo 5, comma 4, stabilisce che, ove necessario, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è autorizzato ad



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Istruzione

Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica – Ufficio VI

emanare ordinanza finalizzata a disciplinare, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative, l'effettuazione degli scrutini e degli esami relativi all'anno scolastico 2011/2012 nei comuni di cui al comma 1 del medesimo articolo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

CONSIDERATO che in molti comuni interessati dal sisma le operazioni di scrutinio finale e lo svolgimento degli esami di Stato sono resi particolarmente difficili a causa della inagibilità degli edifici scolastici e della impossibilità di recuperare la documentazione relativa alla carriera scolastica degli studenti;

CONSIDERATO che, poiché la maggioranza degli studenti immigrati frequentanti le scuole del primo ciclo, a causa del sisma, sono ritornati nei propri Paesi d'origine, si rende difficile aggregare i medesimi per lo svolgimento degli esami di Stato nelle date previste dal calendario scolastico;

RITENUTA la conseguente necessità di emanare, alla luce del citato decreto-legge, l'ordinanza relativa allo svolgimento degli scrutini, all'ammissione e allo svolgimento degli esami di Stato del primo e del secondo ciclo per gli alunni delle scuole colpite dal sisma;

ORDINA

Art. 1

Destinatari delle disposizioni speciali

1. La presente ordinanza si applica agli scrutini e agli esami, relativi all'anno scolastico 2011/2012, riguardanti le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie (compresi i Centri territoriali permanenti) dei comuni colpiti dagli eventi sismici delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in particolare delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo. Le scuole che si avvarranno delle deroghe stabilite nella presente ordinanza devono essere individuate puntualmente dai rispettivi Uffici scolastici regionali in appositi elenchi, sulla base della estrema precarietà delle condizioni in cui versano.
2. In considerazione delle particolari esigenze generate dagli eventi sismici e al fine di garantire il regolare svolgimento dell'attività dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna, il Direttore generale, ovvero in sua assenza il dirigente vicario, può delegare le funzioni di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, ad altro dirigente in servizio.
3. Nelle aree interessate dal sisma e per le quali i sindaci abbiano disposto la chiusura degli edifici scolastici, l'anno scolastico 2011/2012 è comunque valido sulla base delle attività didattiche effettivamente svolte, anche se di durata complessiva inferiore a 200 giorni.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Istruzione

Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica – Ufficio VI

Art.2

Scrutini per il passaggio alla classe successiva nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado

1. Nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado di cui all'art.1, l'ammissione degli studenti alla classe successiva è disposta, sulla base dello scrutinio finale, anche in deroga agli articoli 2, comma 10 e 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2009, relativi al conseguimento del limite minimo di frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.
2. I Consigli di classe si riuniscono nelle sedi e nei locali resi disponibili dalle competenti autorità e dalle medesime ritenuti idonei per lo svolgimento degli scrutini.

Art. 3

Ammissione agli esami di Stato

1. L'ammissione degli studenti all'esame di Stato dell'istruzione secondaria di primo grado è deliberata dal Consiglio di classe, anche in mancanza degli atti relativi alla carriera scolastica degli studenti e in assenza di uno o più componenti per motivi strettamente dipendenti dal sisma (di cui dovrà darsi espressamente atto nei verbali).
2. L'ammissione agli esami di Stato dell'istruzione secondaria di secondo grado viene deliberata dal consiglio di classe, anche in mancanza degli atti relativi alla carriera scolastica degli studenti e in assenza di uno o più componenti per motivi strettamente dipendenti dal sisma (di cui dovrà darsi espressamente atto nei verbali).
3. In mancanza della documentazione relativa al credito scolastico per il 3° e il 4° anno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, il consiglio di classe procede all'attribuzione del credito scolastico in sede di scrutinio finale sulla base degli elementi in suo possesso e comunque applicando le tabelle annesse al decreto ministeriale n. 99 del 16 dicembre 2009.
4. Le sedi di esame sono determinate dal Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale ovvero in sua assenza dal dirigente con funzioni vicarie, o dal dirigente da questi delegato, in relazione allo stato di agibilità dei locali scolastici ovvero alla esistenza di altre diverse strutture ritenute idonee allo scopo dalle competenti autorità.
5. Il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale ovvero in sua assenza il dirigente con funzioni vicarie, o il dirigente da questi delegato, direttamente o mediante i dirigenti scolastici delegati allo scopo, dà comunicazione nelle forme ritenute più efficaci ai candidati interessati della sede alla quale sono stati assegnati per lo svolgimento dell'esame.

Art.4

Svolgimento degli esami di Stato



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Istruzione

Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica – Ufficio VI

1. I candidati agli esami di Stato per la scuola secondaria di primo e secondo grado degli istituti scolastici di cui all'articolo 1, sostengono esclusivamente le prove orali previste dalla normativa vigente.
2. Negli esami di Stato conclusivi del primo ciclo, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2009, il voto finale è costituito dalla media dei voti in decimi ottenuti nella prova orale e nel giudizio di idoneità, arrotondata all'unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5.
3. Negli esami di Stato conclusivi della scuola secondaria di secondo grado, la commissione dispone di 75 punti per il colloquio, corrispondenti alla somma dei punteggi massimi previsti per le prove scritte e per il colloquio dall'OM n. 41 dell'11 maggio 2012. Al colloquio giudicato sufficiente non può essere attribuito un punteggio inferiore a 50 punti (punteggio corrispondente alla somma dei punteggi minimi da conseguire per la sufficienza nelle prove scritte e nel colloquio previsti dall'OM n.41/2012).
4. Le commissioni per gli esami di Stato delle scuole secondarie di secondo grado si insediano, ove possibile, il giorno 18 giugno 2012 come previsto dall'OM n. 41 del 2012. La data di inizio dei colloqui viene stabilita dalla commissione ai sensi dell'articolo 12, comma 9, dell'OM n. 41 del 2012 e, comunque, non prima del giorno 20 giugno 2012.
5. Il Direttore generale regionale ovvero in sua assenza il dirigente con funzioni vicarie, o il dirigente da questi delegato, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di esame ed ai calendari già stabiliti, con provvedimento motivato da comunicare al Ministero in cui siano precisate le condizioni di eccezionalità, può anche disporre lo svolgimento degli esami di Stato per la scuola secondaria di primo grado in apposite sessioni successive alle sessioni suppletive e, altresì, per gli esami di Stato del secondo ciclo disporre lo svolgimento degli esami di Stato per la scuola secondaria di secondo grado in sessioni speciali in aggiunta alla sessione suppletiva e straordinaria previste dalla OM n. 41 del 2012.
6. Le commissioni di esame del primo ciclo possono essere presiedute, in caso di necessità, anche dal dirigente scolastico o da un docente di comprovata esperienza della scuola di riferimento, indicato dal dirigente scolastico.

Art.5

Esami di qualifica professionale e di licenza di maestro d'arte

1. Lo scrutinio si conclude con un giudizio analitico e un voto, espresso in decimi, per ciascuna materia, anche in mancanza degli atti relativi alla carriera scolastica degli studenti e in assenza di uno o più componenti del Consiglio di classe per motivi strettamente dipendenti dal sisma (di cui dovrà darsi espressamente atto nei verbali), e con un voto di ammissione, espresso in centesimi, accompagnato da un giudizio sintetico.
2. Con riferimento agli esami per il conseguimento dei diplomi di qualifica previsti dal previgente ordinamento (art. 8, comma 5, del d.P.R. n. 87 del 15 marzo 2010), non sono effettuate le prove strutturate o semistrutturate previste dalla normativa vigente.
3. L'esame di qualifica si svolge su una prova orale davanti al Consiglio di classe, anche in assenza di uno o più componenti e del componente esterno. La prova orale è finalizzata ad accertare le competenze professionali. Il colloquio può dare diritto fino a 10 punti (cfr. art.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Istruzione

Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica – Ufficio VI

27 O.M. 21 maggio 2001, n. 90). Il Consiglio di classe, nella composizione su descritta, formula un giudizio globale e assegna un voto unico.

Parimenti, sostengono esclusivamente le prove orali gli studenti degli istituti d'arte per il conseguimento della licenza di maestro d'arte.

Art. 6

Esami di idoneità; esami preliminari agli esami di Stato dell'istruzione secondaria di secondo grado

1. Per gli studenti dimoranti in comuni colpiti dal sisma gli esami di idoneità per le classi successive alla prima classe della scuola primaria e per le classi della scuola secondaria di primo grado sono effettuati con lo svolgimento del solo colloquio.
2. Gli esami di idoneità e integrativi per le classi della scuola secondaria di secondo grado, nonché gli esami preliminari per i candidati esterni agli esami di Stato sono effettuati, dal Consiglio di classe, anche se incompleto per motivi strettamente connessi al sisma (di cui dovrà darsi espressamente atto nei verbali), con lo svolgimento delle sole prove orali.

Art. 7

Documentazione

1. La documentazione relativa ai candidati esterni, compresa la domanda di ammissione, è sostituita, nei casi di distruzione o irreperibilità, da dichiarazioni rilasciate dagli stessi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, come modificato dall'articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n.183.

Art.8

Disposizioni finali

Per quanto non previsto nella presente ordinanza trova applicazione la vigente normativa in materia di scrutini ed esami.

Roma,

**IL MINISTRO
FRANCESCO PROFUMO**